

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

43° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 LUGLIO 2003

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri.

(42) *ACCIARINI ed altri. - Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) *RIPAMONTI. - Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) *RIPAMONTI ed altri. - Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) *PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) *CHINCARINI ed altri. - Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) *ACCIARINI ed altri. - Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

(1397) *BUCCIERO ed altri. - Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) *BONGIORNO ed altri. - Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. - Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali*

che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati

(1542) *CENTARO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. - Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. - Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

Petizione n. 85

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del testo accolto dalla Commissione in sede referente per i disegni di legge in titolo e assorbimento della petizione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e passim
BOBBIO Luigi (AN)	8
BOREA (UDC)	9, 13
* BUCCIERO (AN)	5, 6, 7 e passim
CAVALLARO (Mar-DL-U)	7, 8, 9
* CENTARO (FI)	4, 7, 13
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U)	8
GUBETTI (FI)	4
MALAN (FI)	13
* STIFFONI (LP)	11, 12
VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia	6, 8, 10 e passim
ZANCAN (Verdi-U)	4, 5, 6 e passim
ZICCONI (FI)	4, 9
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	15

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

(42) *ACCIARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*

(294) *RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri*

(302) *RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(789) *PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali*

(926) *CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti*

(1118) *ACCIARINI ed altri. – Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali*

(1397) *BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali*

(1445) *BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici*

(1541) *PERUZZOTTI ed altri. – Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati*

(1542) *CENTARO ed altri. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali*

(1554) *SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali*

(1783) *ZANCAN ed altri. – Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale*

Petizione n. 85

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del testo accolto dalla Commissione in sede referente per i disegni di legge in titolo e assorbimento della petizione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n.1930, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri, dei disegni di legge nn. 42, 294, 302, 789, 926, 1118, 1397, 1445, 1541, 1542, 1554, 1783 e della petizione n. 85 ad essi attinente.

Ricordo che nella seduta di ieri aveva avuto inizio l'esame del provvedimento, poi sospeso in attesa del parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento 6.1 presentato dal senatore Tirelli.

Ricordo altresì che base della nostra discussione è il testo accolto dalla Commissione in sede referente per i disegni di legge n. 1930 e abbinati.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, mi limito a segnalare la necessità di apportare qualche correzione formale al testo base per rispondere ad un'esigenza di coordinamento.

Con riferimento all'articolo 1, mi è stato opportunamente suggerito di introdurre la seguente modifica all'articolo 544-*ter*, comma 2. Laddove si dice: «La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti», dal momento che non conosciamo gli effetti di tutte le sostanze stupefacenti sugli animali, credo che sarebbe più opportuno ampliare la previsione penale sostituendo la parola «stupefacenti» con l'altra «vietate».

Si deve necessariamente prevedere di rapportare certi parametri all'uomo: per fare un esempio al limite dell'assurdo, se un domani la carota dovesse dimostrare un effetto stupefacente su una qualsiasi razza animale, noi ci troveremmo nella condizione di dover dire che dando le carote ai conigli si può incorrere in questa previsione. In caso in cui il suggerimento non fosse accolto, il parametro da adottare resterebbe quello delle sostanze stupefacenti che vengono somministrate all'uomo.

ZICCONI (*FI*). Sembra quasi che si voglia costringere gli animali ad adeguarsi alla vita dell'uomo.

ZANCAN, *relatore*. Non è così.

GUBETTI (*FI*). Credo che si possa immaginare anche un'altra soluzione. Subito dopo le parole richiamate dal relatore si legge «ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute», con riferimento agli animali. A mio parere nell'espressione «trattamenti» si possono comprendere tutte le varie fattispecie, comprese quelle relative agli stupefacenti. Con ciò si potrebbe dunque eliminare senza problemi le parole «sostanze stupefacenti» e limitarsi solo a fare riferimento a quanto indicato successivamente.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, esprimo perplessità sulla proposta del relatore che a mio parere potrebbe essere utile solo al fine di risolvere eventuali incertezze interpretative. Ricordo però come l'esistenza di un apposito elenco ufficiale delle sostanze stupefacenti dovrebbe costituire un parametro di riferimento più che sufficiente per la risoluzione di tutte le esigenze applicative. Ove mai si dovessero evidenziare situazioni nuove, per analogia, si possono riportare allo stesso tipo di conseguenze che quelle sostanze stupefacenti hanno sul fisico.

PRESIDENTE. Premesso che la sede deliberante impedisce alla Commissione di svolgere quella funzione-laboratorio che si è potuto ga-

rantire nella sede referente, segnalo solo che la proposta del relatore nasce dall'accoglimento di un suggerimento proveniente dalla Camera dei deputati.

La Presidenza si è fatta carico di consultare i colleghi dell'omologa Commissione giustizia per evitare che, in occasione della nuova lettura che verrà effettuata dall'altro ramo del Parlamento, il provvedimento venga nuovamente modificato rispetto ad un punto che può dirsi secondario e che potrebbe essere sin d'ora preso in considerazione dal Senato per consentire di pervenire più rapidamente alla definitiva approvazione della legge da parte del Parlamento.

A mio parere, sempre al fine di trovare una mediazione, si potrebbe pensare, invece di sostituire la parola «stupefacenti», con l'altra «vietate», di aggiungerla in modo tale che alla fine il periodo risulterebbe «sostanze stupefacenti o vietate».

ZANCAN, *relatore*. Accolgo il suggerimento del Presidente e presento l'emendamento 1.2, tendente a inserire al comma 1, all'articolo 544-ter, al secondo capoverso, dopo la parola: «stupefacenti» le altre: «o vietate».

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento 1.2 viene ammesso all'esame della Commissione.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, colleghi, proprio nell'ottica richiamata dal Presidente, di ricordarsi cioè che si è in sede deliberante, mi limito a dire che nel Comitato ristretto si è svolto un ottimo lavoro grazie al quale è stato possibile pervenire ad un risultato che mi soddisfa pienamente, salvo che per due questioni che vorrei evidenziare.

Da un lato, resta un problema di forma, con riferimento alla rubrica del nuovo titolo IX-bis intitolato: «Dei delitti contro il rispetto verso gli animali». La recente discussione mi ha convinto – in particolare un'osservazione del senatore Bobbio – che si potrebbe benissimo mutare questo titolo con l'altro «Dei delitti contro il sentimento per gli animali». È una forma che suona meglio ed è più rispettosa, anche se non incide particolarmente sul significato del termine precedentemente utilizzato. Posso assicurare, anche in qualità di presentatore di uno dei disegni di legge in discussione, che cambiando la parola «rispetto» con «sentimento» non si danneggia in alcun modo la fattispecie considerata; anzi, semmai è esattamente il contrario. Si tratta di una correzione puramente formale.

Dall'altro, segnalo alla Commissione un'altra preoccupazione in merito all'entrata in vigore della legge. Considerato che oggi è il 17 luglio e se la Camera – come ci auguriamo – approverà definitivamente il provvedimento prima delle ferie estive, si pone il problema dell'inevitabile *vacatio legis* e del triste fenomeno, che proprio nei mesi estivi raggiunge il suo apice, dell'abbandono degli animali.

Infatti, anche se la Camera approverà il provvedimento entro la fine di luglio i tempi per la sua entrata in vigore slitteranno molto in avanti.

Propongo pertanto un emendamento che, modificando l'ordinario termine di *vacatio legis*, disponga l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ZANCAN, *relatore*. Per quanto concerne la giusta preoccupazione del senatore Bucciero relativa al mese di agosto, segnalo che il caso dell'abbandono di animali domestici è già previsto nel vigente articolo 727 del codice penale. Certo la disciplina sanzionatoria è più tenue rispetto a quella prevista dal testo al nostro esame; nonostante questo, oggi non colmiamo una lacuna legislativa ma miglioriamo solo la previsione sanzionatoria. Sotto questo profilo per il prossimo mese di agosto procediamo ancora con la vecchia legge. È giusta la preoccupazione, ma non c'è un vuoto normativo.

PRESIDENTE. Cosa succede se disponiamo l'immediata entrata in vigore della legge? Dal punto di vista procedurale mi sembra non ci siano controindicazioni.

ZANCAN, *relatore*. Presidente, abbiamo approvato tante norme con esecuzione immediata per le persone, possiamo prevederla anche per gli animali.

BUCCIERO (AN). Presidente, volevo solo replicare al senatore Zancan dicendo che mentre il vigente articolo 727 del codice penale prevede che i casi di abbandono siano puniti con l'ammenda, le nuove disposizioni prevedono anche l'arresto. Pertanto sarebbe utile prevedere l'entrata in vigore immediata della legge.

ZANCAN, *relatore*. Comunque è sempre sanzionato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.2.

ZANCAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Bucciero, entrambe le esigenze prospettate nel suo intervento possono trovare recepimento in apposite proposte emendative che,

sebbene fuori termine, potrebbero essere ancora sottoposte all'attenzione della Commissione. Voglio però ricordare ai colleghi che il testo approvato in sede referente costituisce il frutto di un intenso lavoro del Comitato ristretto, della Commissione, del relatore e segnatamente di alcuni senatori, ed esprime una mediazione in cui ciascuno ha rinunciato a punti di principio. Adesso procediamo nei nostri lavori, ma con la preghiera viva da parte mia di non rompere un equilibrio che si è formato in maniera progressiva.

Senatore Bucciero, lei intende formalizzare le sue proposte in appositi emendamenti?

BUCCIERO (AN). Sì, signor Presidente, do lettura degli emendamenti 1.1 e 8.0.1.

«Al comma 1, modificare la rubrica del Titolo IX-bis, con la seguente: "Dei delitti contro il sentimento per gli animali"».

«Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana"».

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 1.1 e 8.0.1 vengono ammessi all'esame della Commissione.

ZANCAN, *relatore*. Con riferimento all'emendamento 1.1, forse sarebbe opportuno parlare di «sentimento verso gli animali».

CAVALLARO (Mar-DL-U). Oppure di «delitti contro gli animali».

BUCCIERO (AN). Abbiamo detto che l'espressione «delitti contro gli animali» falsava un poco i principi e la nostra tradizione in cui l'animale non è un soggetto di diritto.

ZANCAN, *relatore*. Senatore Bucciero, lei sa con quale passione e con quanta difficoltà abbiamo elaborato il titolo IX-bis del codice penale, e la questione era certamente problematica. Si può muovere l'obiezione che un sentimento può essere favorevole o sfavorevole, buono o cattivo, quindi si tratta di un termine generico. Il rispetto tra l'altro è il sentimento dell'uomo nei confronti dell'animale, che va tutelato, a mio giudizio, comunque anche da coloro che non rispettano gli animali. Sotto questo profilo, pur ritenendo che non sia l'ottimale (mai come in questo caso il meglio è nemico del bene), sarei dell'idea di mantenere il termine «rispetto».

CENTARO (FI). Presidente, il termine «sentimento» nel codice penale indica una tensione, una pulsione, una propensione positiva, mai ne-

gativa; perché si parla di reati contro i sentimenti religiosi, contro il sentimento di pietà verso i defunti. La parola «sentimento» non è mai indicata nella sua accezione complessiva, che evidentemente comprende aspetti sia positivi che negativi; si considera solo il significato positivo, perché sarebbe perlomeno incongruo pensare di tutelare un sentimento negativo da parte del legislatore.

Per questo motivo, a mio parere, la parola «sentimento», piuttosto che la parola «rispetto», può cogliere meglio il significato della norma; anche perché il rispetto è limitativo del rapporto nei confronti dell'animale, mentre il sentimento può comprendere uno spettro molto più ampio. Quindi - ripeto - preferirei il termine «sentimento».

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Cercando di trovare la soluzione più idonea a trascrivere le finalità della legge nella lettera, mi sembra che il riferimento al sentimento implichi il coinvolgimento di una dimensione più profonda che non il rispetto, perché c'è il sentimento di rispetto ma ci sono anche altre gamme di sentimento. La proposta emendativa appare più completa e in questo senso mi pronuncio a favore, visto anche lo spirito di ricerca della migliore formulazione possibile. Inoltre, tale proposta è più rispondente alle finalità perseguite dal nuovo titolo IX-*bis* del codice penale.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Desidero esprimere soltanto un brevissimo parere personale: ritengo che non sia affatto vero che la parola «rispetto» sia più limitativa della parola sentimento. Per quanto mi riguarda, fra l'altro, credo che non ci sarebbe stato alcun ostacolo ad intitolare la rubrica: «Delitti contro gli animali» in quanto l'obiezione che gli animali abbiano soggettività giuridica è priva di fondamento.

Ci sono reati di danneggiamento contro i beni immobili, ma non è necessario pensare che l'occupazione abusiva di edifici o il danneggiamento di una cabina telefonica abbiano bisogno di costituire o conferire una personalità giuridica alla cabina telefonica o all'edificio. Quello è l'oggetto del delitto e il delitto colpisce l'animale. Sono personalmente contrario e preferisco la formula «rispetto».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.1.

ZANCAN, *relatore*. Il relatore si rimette alla Commissione.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BOBBIO (*AN*). Il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 1.1.

Credo che, come giustamente ha fatto osservare il Presidente, non si debbano rompere l'equilibrio e l'armonia raggiunti in sede di Comitato ristretto specialmente su questo testo; però, nel momento in cui la globalità della Commissione su un passaggio tutto sommato non centrale contenutisticamente, ma significativo dal punto di vista dell'enunciazione, rileva che vi è una maggiore coerenza sistematica e lessicale nell'indicare la parola «sentimento» piuttosto che il termine molto giornalistico, molto politico ma poco giuridico, «rispetto» (anche un po' riduttivo, come giustamente sottolineava il senatore Dalla Chiesa), mi sembra giusto che si proceda in questo senso. Quindi voteremo a favore.

BOREA (*UDC*). Preannuncio il voto a favore del Gruppo Unione Democratica e di Centro sull'emendamento 1.1, migliorativo del titolo IX-bis.

ZICCONI (*FI*). Intervengo per dichiarare che non sono contrario alla proposta emendativa del senatore Bucciero.

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Annuncio il voto contrario sull'emendamento 1.1 in quanto non condivido l'affermazione per la quale il termine «rispetto» sia da ritenersi riduttivo rispetto all'espressione proposta dal senatore Bucciero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bucciero.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale che è stato presentato dal relatore un emendamento di coordinamento.

Il senatore Zancan ha informalmente preannunciato un'altra proposta di coordinamento con riferimento all'articolo 3. L'articolo 19-*quater* stabilisce che «Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca di cui alla presente legge sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». Per una maggiore correttezza formale sarebbe opportuno sopprimere le parole «di cui alla presente legge» nonché «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» e, conseguentemente,

aggiungere il periodo «Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, mi limito soltanto a segnalare che, con riferimento al comma 1, sono sostanzialmente contrario alle riserve di legge relative alle disposizioni speciali in materia di animali.

Voterò a favore dell'articolo 3, ma chiedo che resti a verbale la mia totale contrarietà a questa riserva specifica.

Come preannunciato dal Presidente, formalizzo l'emendamento 3.1, che recita: « *Al comma 1, all'articolo 19-*quater*, sopprimere le parole: «di cui alla presente legge» nonché le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento 3.1 viene ammesso all'esame della Commissione.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

A questo articolo è stato presentato l'emendamento 6.1 su cui la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere di nulla osta, con osservazioni, di cui do lettura: «Poiché l'emendamento al comma 2 dell'articolo 6 del testo approvato dalla Commissione in sede referente

esclude dalla vigilanza le "guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali" nonché le guardie particolari giurate delle associazioni "protezionistiche" riconosciute limitandola, al di fuori delle figure di cui al comma 1, alle "guardie particolari giurate e delle associazioni zoofile riconosciute", si formula parere favorevole stante la miglior specificazione e delimitazione normativa con riguardo alla prima espunzione. Con riguardo alla seconda espunzione, sembrerebbe opportuno suggerire al proponente l'emendamento, di mantenere anche il concetto di "protezionistiche" che si riallaccia al testo delle leggi 12 giugno 1913, n. 611 e 19 maggio 1954, n. 303.».

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 6.1 e, accogliendo l'osservazione formulata dalla 1^a Commissione, lo riformulo in un nuovo testo di cui do lettura: «*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

"2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute".».

ZANCAN, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1 (nuovo testo), presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 8.0.1 tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.

STIFFONI (*LP*). Con riferimento a questo emendamento, mi chiedo se il giorno successivo alla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il Ministero della salute sarà in grado di predisporre un decreto per individuare a chi affidare gli animali sequestrati.

BUCCIERO (*AN*). Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge passano comunque 90 giorni.

ZANCAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parimenti parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

STIFFONI (*LP*). Signor Presidente, nonostante il testo in esame risulti notevolmente migliorato rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, il Gruppo al quale appartengo non ritiene di poter esprimere un voto favorevole ma solo di astensione sul provvedimento perché si lascia ancora un notevole spazio di discrezionalità nella configurazione del reato di maltrattamento di animali e ciò si presta a incertezze applicative.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Personalmente invece credo che l'introduzione di questo titolo nel nostro codice penale rappresenti una conquista di civiltà. Se si fosse espressa la formulazione suggerita dal senatore Cavallaro, ossia «Delitti contro gli animali», forse tale conquista sarebbe stata ancora più marcata nel senso di recuperare una distinzione che è naturale tra le cose e le persone. Ritengo in ogni caso importante l'aver individuato un'area di diritti che devono essere protetti e che contribuiscono anche a colpire alcuni comportamenti che hanno delle radici – come nel caso delle competizioni tra gli animali – in organizzazioni criminali. Il problema è stato esaminato da tutti i punti di vista, dall'abbandono al maltrattamento, all'utilizzo di pelli e pellicce, comportamenti offensivi, a mio avviso, della stessa dignità dell'uomo, non soltanto dei diritti di un animale, che vengono finalmente sanzionati.

Quindi siamo fortemente convinti della validità della legge nel suo complesso. Credo inoltre che il lavoro intenso svolto in Senato rispetto al testo giunto dalla Camera metta al riparo la nuova legge da incomprensioni, da ironie e da contestazioni. È una legge complessivamente ben fatta e convincente.

BOREA (*UDC*). Intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Unione Democratica e di Centro.

CENTARO (*FI*). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore perché questo provvedimento rappresenta un notevole progresso culturale nel modo di rapportarsi con gli animali. Fra l'altro, contiene anche una forte sanzione per i combattimenti tra animali, gestiti generalmente dalla criminalità organizzata. Questo testo riesce ad esprimere una normativa molto più congrua e meno lacunosa rispetto a quella precedente, pur non interessando le competizioni autorizzate e le attività della caccia, della pesca e quanto previsto da altre leggi speciali che si riferiscono agli animali e che si collocano in una loro nicchia cui questa legge non si riferisce.

BUCCIERO (*AN*). Se non fosse intervenuto il senatore Dalla Chiesa, mi sarei limitato ad esprimere il voto favorevole e la soddisfazione del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame. Ricordo che io sono il primo firmatario di uno dei disegni di legge che sono entrati a far parte del testo unificato e che quel testo è stato sottoscritto da moltissimi senatori del mio Gruppo.

L'intervento del senatore Dalla Chiesa mi ha convinto sempre di più della necessità di ribadire che l'animale forse fra qualche anno diventerà soggetto di diritto, ma oggi ancora non lo è.

ZANCAN, *relatore*. Annunzio il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo.

Colgo l'occasione per esprimere il mio personale ringraziamento a tutti i colleghi che hanno mostrato un appassionato impegno nell'approvazione della legge.

MALAN (*FI*). Prima di allontanarmi dall'Aula, chiedo al Presidente il permesso di consegnare il testo di una dichiarazione di voto a titolo personale di parziale dissenso rispetto al mio Gruppo e quindi di astensione.

PRESIDENTE. Do lettura della dichiarazione di voto del senatore Malan: «A titolo personale dichiaro un voto in parziale dissenso rispetto al mio Gruppo. Condivido l'intento del disegno di legge: vanno puniti i comportamenti crudeli verso gli animali. È un principio che pratico e insegno ai miei figli. Condivido che vada punito l'abbandono di animali e che siano vietati spettacoli che comportino strazio, sevizie o altri atti odiosi contro gli animali. Ho però dei dubbi sul nuovo articolo 544-*bis* e anche sul nuovo articolo 544-*ter* poiché dal comportamento si passa a punire l'effetto, cioè la morte o la lesione di un animale. Credo sussista il pericolo che essi possano determinare il perseguimento di atti francamente non degni di sanzione penale, seppur biasimevoli, come ad esempio l'uccisione senza necessità di un insetto non molesto o il divieto di attività di lunga tradizione, come talune gare o manifestazioni, come il Palio di Siena.

Do peraltro atto del grande lavoro svolto dalla Commissione sul testo approvato dalla Camera e ribadisco la condivisione dei principi alla base di questa legge. Pertanto il mio voto sarà di astensione».

Metto ai voti nel suo complesso il testo licenziato in sede referente per i disegni di legge in titolo, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

La petizione n. 85 risulta assorbita.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1930, 42, 294, 302, 789, 926, 1118,
1397, 1445, 1541, 1542, 1554, 1783 E PETIZIONE N. 85

Articolo 1

Art 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo IX-*bis*.

DEI DELITTI CONTRO IL RISPETTO VERSO GLI ANIMALI

Art. 544-*bis*.

(Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-*ter*.

(Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell'animale.

Art. 544-*quater*.*(Spettacoli o manifestazioni vietati)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte.

Art. 544-*quinquies*.*(Divieto di combattimenti tra animali)*

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-*sexies*.*(Confisca e pene accessorie)*

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le altre: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (*Abbandono di animali*). – Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze"».

EMENDAMENTI

1.1

BUCCIERO

Al comma 1, modificare la rubrica del Titolo IX-bis, con la seguente: «Dei delitti contro il sentimento per gli animali».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 544-ter, ivi richiamato, al secondo capoverso, dopo la parola: «stupefacenti» inserire le altre: «o vietate».

Articolo 2

Art. 2.

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Articolo 3

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-*bis* della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-*ter.* - (*Leggi speciali in materia di animali*). – Le disposizioni del titolo IX-*bis* del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.

Art. 19-*quater.* - (*Affidamento degli animali sequestrati o confiscati*). – Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca di cui alla presente legge sono affidati ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato».

EMENDAMENTO**3.1**

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19-quater, sopprimere le parole: «di cui alla presente legge» nonché le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo 4

Art. 4.

(Norma di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».

2. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma 5.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 2, lettera *a)*, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite con le seguenti: «di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale e di cui all'articolo 727 del medesimo codice»;

c) all'articolo 8 sostituire le parole: «dell'articolo 491» con le seguenti: «dell'articolo 727 del codice penale».

Articolo 5

Art. 5.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici

delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Articolo 6

Art. 6.

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata, nei limiti delle loro competenze, anche alle guardie ecologiche volontarie riconosciute dalle leggi regionali. Tale competenza spetta altresì, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo stato e gli enti locali.

EMENDAMENTO

6.1 (nuovo testo)

TIRELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

6.1

TIRELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

Articolo 7

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Articolo 8

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.

2. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

EMENDAMENTO TENDENTE A INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

BUCCIERO

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
